


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

AL N. 71 DEL GIORNALE DI PADOVA

N. 3282



EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri ministro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È pubblicata ed avrà vigore nelle provincie della Venezia e di Mantova la legge elettorale politica del Regno del 17 dicembre 1860, num. 4513.

Il numero dei deputati per le dette provincie è di cinquanta, distribuito come segue:

La provincia di Belluno ne elegge	N. 3
Id. di Mantova id.	» 3
Id. di Padova id.	» 6
Id. di Rovigo id.	» 4
Id. di Treviso id.	» 6
Id. di Udine id.	» 9
Id. di Venezia id.	» 6
Id. di Verona id.	» 6
Id. di Vicenza id.	» 7
Totale	N. 50

La distribuzione dei collegi elettorali è regolata nel modo apparente dalla tabella suppletiva che va unita al presente decreto, e fa parte integrante di esso.

La numerazione dei collegi elettorali è fatta in continuazione a quella apparente dalla tavola annessa alla legge del 17 dicembre 1860 suddetta.

Art. 2. In quei comuni nei quali non è ancora attuato il Regio decreto del 1. agosto, num. 3130, sulla elezione e costituzione delle autorità comunali, le funzioni demandate alle Giunte municipali nella composizione e revisione delle liste elettorali politiche sono esercitate in conformità dell'art. 110 della legge delle Congregazioni Municipali, e delle Deputazioni Comunali.

Il termine fissato dall'art. 20 della legge decorre dalla attuazione del presente decreto ed è ridotto a giorni dieci.

Art. 3. Per le prime elezioni il giudizio sui reclami presentati contro le liste elettorali formate in conformità alle disposizioni dell'art. 26 della legge e del presente decreto spetta ai commissari del Re, i quali pronunziano entro tre giorni dalla presentazione di essi.

Art. 4. Fino all'attuazione nelle dette provincie della legge sull'ordinamento giudiziario del Regno l'azione di cui parla l'art. 51 della legge verrà promossa avanti il tribunale di appello di Venezia; ed il ricorso menzionato dall'art. 57 sarà deciso dalla autorità giudiziaria alla quale è demandata la giurisdizione di terza istanza.

Art. 5. Tanto il tribunale d'appello che il giudizio di terza istanza nell'esercizio della giurisdizione ad essi attribuita col precedente articolo seguono la procedura prescritta nell'art. 55 della legge.

Le funzioni del Pubblico Ministero al tribunale di appello sono esercitate dalla procura superiore di Stato, e presso il giudizio di terza istanza dal consigliere meno anziano.

Art. 6. I reati contemplati negli articoli 73, 74, 75 e 76 della legge elettorale saranno trattati come delitti e giudicati secondo le competenze e colla firma della procedura penale vigente nelle provincie suddette.

Art. 7. Il presente decreto avrà vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 13 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

B. Ricasoli

ESTRATTO

dalla Tabella suppletiva delle circoscrizioni territoriali per le Provincie Venete

PROVINCIA DI PADOVA

Collegio		
450	Padova I.	Padova (città e frazioni suburbane).
451	Padova II.	Abano, Albignasego, Cadoneghe, Casal di Ser Ugo; Limena, Maserà, Mestrino, Noventa, Ponte S. Nicolò, Rubano, Saonara, Selvazzano, Vigo d'Arzere, Vigonza, Carrara S. Giorgio, Carrara S. Stefano, Piazzola, Campolongo, Villafranca, Cervarese Santa Croce, Saccolongo, Torreglia, Veggian, Campo S. Martino, Curtarolo, Campo d'Arsego, Villanova.
	<i>Com. 28</i>	—
452	Montagnana.	Montagnana, Casale, Masi, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Saletto, S. Margherita, Urbana, Castelbaldo, Barbona, Carceri, Piacenza di Este, Ponso, S. Elena, S. Urbano, Vescovana, Vighizzolo, Villa di Villa.
	<i>Com. 19</i>	—
453	Este	Este, Baone, Cinto, Lozzo, Vò, Ospedaletto, Teolo, Rovolone, Monselice, Boara, Pozzonovo, S. Pietro Viminario, Solesino, Stanghella, Battaglia, Arquà, Galzignano, Pernumia.
	<i>Com. 18</i>	—
454	Piove	Piove, Arzer Grande, Bovolenta, Brusene, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Polverara, Pontelongo, S. Angelo, Conselve, Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Cartura, Pontecasale, Terrazza, Tribano.
	<i>Com. 19</i>	—
455	Cittadella	Cittadella, Fontaniva; Galliera, Tombolo, S. Martino di Lupari, Carnignano, S. Pietro Engù, Gazzo, Grantorto, S. Giorgio in Bosco, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, S. Eufemia, S. Giorgio delle Pertiche, S. Giustina in Colle, S. Michele delle Badesse, Villa del Conte, Trebaseleghe, Piombino.
	<i>Com. 20</i>	—

Riassunto. — Collegi N. 6. — Comuni N. 104. — Popolazione N. 304,732.

TITOLO I.

Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.

Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere per nascita o per origine dei diritti civili e politici nei Regii Stati. Quelli che nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai Regii Stati, se tuttavia italiani, parteciperanno anche essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per Decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. — I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per Legge. — Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa esser colpito per causa del culto che professa.

2. Di essere giunto all'età d'anni 25 compiuti nel giorno dell'elezione.

3. Di saper leggere e scrivere. — Nelle provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta nulla sarà innovato ai diritti degli inalfabeti che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali.

4. Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta.

2. Il censo elettorale si compone d'ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e mobigliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'uffici e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli uffici e professioni, si sia pagato al Regio Governo un capitale, gli interessi del medesimo saranno computati come finanza. — Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale non il comunale.

3. Sono ammessi all'elettorato, indipendente da ogni censo:

1. I membri effettivi, residenti e non residenti, delle Accademie, la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di Agricoltura, di Commercio ed Arti delle Regie e Accademie di Agricoltura e di Medicina, e della direzione dell'Associazione Agraria, ed i Direttori dei Comizii Agrarii;

2. I Professori tanto insegnanti che emeriti ed i Dottori di Collegio delle diverse facoltà componenti le Università degli studi;

3. I professori insegnanti ed emeriti nelle Regie Accademie di belli arti;

4. I Professori insegnanti od emeriti degli istituti pubblici d'istruzione secondaria classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali;

5. I Funzionari ed impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Governo di Sua Maestà, o addetti agli uffici del parlamento

6. I membri degli ordini equestri del Regno;

7. Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le Università del Regno;

8. I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'Appello, i Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Veterani approvati;

9. Gli Agenti di cambio e Sensali legalmente esercenti.

4. Gli esercenti commerci arti ed industrie godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel comune nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe del loro commercio, arte ed industria ascenda:

1. Nei Comuni aventi una popolazione inferiore a 2500 abitanti a	L. 200
2. In quelli di 2500 a 10000 abitanti	» 300
3. In quelli superiori a 10000 abitanti	» 400
4. In Genova	» 500
5. In Torino a Milano	» 600

5. Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i Capitani marittimi e i Capi direttori di un opificio o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai senza distinzione di sesso. Gli individui contemplati in questo articolo saranno elettori, se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato per commercianti del Comune dalla presente Legge.

6. Chiunque darà prova di possedere, al punto della sua chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un' annua rendita di L. 600 sul Debito Pubblico dello Stato sarà elettore.

7. Chi non potrà o non vorrà giovare delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa d'abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe ed officii per commercianti dall'art. 4.

8. Il tributo prediale regio giuntovi il provinciale s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto. — Al fittaiuolo di poderi rurali, che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento, s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico e duri non meno di 6 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

10. I proprietari di stabili temporariamente per Legge esenti dall'imposta prediale, potranno far istanza onde siano a loro spese apprezzati per l'effetto di accertare l'imposta e pagherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del diritto elettorale.

11. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computano tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei Regi Stati. — Al padre si terrà conto di quelli che si pagano per i beni della loro prole, dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziato la separazione di corpo.

12. Le contribuzioni pagate dai proprietari indivisi o da una Società commerciale saranno, pel censo elettorale, ripartite per egual parte fra i soci. — L'esistenza della Società di commercio s'avrà per sufficientemente comprovata mercè di un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati. — Dove l'uno dei compartecipanti pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore alla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

13. I fitti pagati per beni inservienti a società in accomandita od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali società saranno imputati nel censo dei gestori o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

14. Le imposte prediale, personale e mobiliare, non sono computate nel censo elettorale se lo stabile non siasi posseduto e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali. — Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

15. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli e generi di primo e secondo grado da lei designato. — Parimenti il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali, potrà in quello d'essi, ove egli non eserciti il suo diritto elettorale, delegare ad uno dei suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dello elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificatamente indicare. — La delegazione non potrà farsi che per atto autentico. — Entrambe le suddette due delegazioni saranno rinvocabili.

16. Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico. Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei diritti civili. — Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti ed industriali dove abbiano uno stabilimento commerciale od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al Sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al Sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione, dopo la prima convocazione dei collegi elettorali, non produrrà alcun effetto se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

17. L'elettore, il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo, non si intenderà mutare il primo e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

18. Gli individui chiamati ad un impiego potranno usare il diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

TITOLO II.

Capo I. — Della prima formazione delle liste elettorali.

19. Appena costituite le Amministrazioni Comunali a norma dell'art. 226 della Legge 23 ottobre 1859, le Giunte municipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla presente Legge sono chiamati all'esercizio dei diritti elettorali, perchè si presentino a fare al Comune la dichiarazione che dovrà essere da essi sottoscritta: — 1. Della loro età; — 2. Del censo che pagano; — 3. Di riunire le condizioni di cittadinanza e di domicilio fissate dagli articoli 1, 16 e seguenti; — 4. Della professione che esercitano; — 5. Della pigione che pagano quando siano nel caso previsto dagli articoli 4 e 7. A questa dichiarazione eglianno unranno i documenti dimostrativi e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli. Richiedendolo essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione e dei documenti che avranno presentati.

20. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo l'entrata in ufficio delle Amministrazioni Comunali.

21. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'art. 19, le Giunte Municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.

22. Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

23. Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all'articolo 20. — Esse potranno dividersi in Sezioni non minori di tre membri a ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della Giunta intera.

24. Le Giunte e le Sezioni decidono a maggioranza di voti secondo il dettame delle loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

25. I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbi e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno negli art. 4 e 7. — Nelle città ove è stabilita una Camera di Agricoltura e di Commercio od un Tribunale di Commercio, i Membri delle Camere istesse ed i Giudici appartenenti al commercio interverranno alle sedute della Giunta, e concorreranno colla medesima sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

26. Uno degli originali della lista formata dalla Giunta Municipale sarà immediatamente affisso nell'Albo Pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali, chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all'Ufficio Comunale.

27. I Consigli Comunali pronunzieranno, com'è stabilito all'art. 24, sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata entro i cinque giorni successivi. — I Consigli potranno dividersi in Sezioni non minori di cinque Membri.

28. Le liste per tal modo formate dalle Giunte e rivedute dai Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

29. I Sindaci, terminata la revisione di cui all'art. 27, trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al Presidente provvisorio del Collegio elettorale del quale fa

parte il rispettivo Comune, e l'altro originale resterà affisso all'Albo Pretorio per due giorni consecutivi.

30. Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente. — I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi dopo le prime elezioni alle Corti d'Appello, in conformità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettificazioni che fossero dalle dette Corti ordinate goveranno per le future elezioni.

Capo II. — Della revisione annua delle liste elettorali.

31. Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni e le addizioni che possono seguire al tempo dell'annuale loro revisione. — La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

32. I Consigli Comunali faranno ogni anno nella sessione ordinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del loro Comune, i quali secondo il disposto della presente Legge riuniscono le condizioni richieste per essere elettori. — A quest'effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'Esattore, sarà spedito senza spesa agli Uffici Comunali. — Le liste rivedute dal Consiglio Comunale saranno pubblicate nella domenica seguente.

33. Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni e conterranno l'invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi, di indirizzarsi a tal uopo agli Uffici Comunali entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine.

34. Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:

1. Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre la data della concedutagli naturalità;

2. L'indicazione dei Circondarii di percezione in cui sono allagate le imposte, o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale;

3. Il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno dei Circondarii suddetti.

35. Le liste conterranno egualmente a lato del nome di ciascun individuo la data e la natura del titolo, od il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il diritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, la industria o la professione, o tiene la sua abitazione.

36. La pubblicazione prescritta dall'art. 32 terrà luogo di notificazione per rispetto agli individui, dei quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

37. Ogni volta che i Consigli Comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d'elettori che vi erano iscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed a loro domicilio, non più tardi di ore 48 a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od omissione dei loro nomi nella lista pubblicata.

38. Lo stesso avviso sarà dato, nell'eguale spazio di ore 48 dalla data della decretazione definitiva della lista, alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furono tolti al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta. — Queste notificazioni seguiranno senza costo, per opera di agenti comunali.

39. I nomi degli elettori ammessi dai Consigli Comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste, che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione. — Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi al Governatore della Provincia, a mente dell'art. 43 della presente Legge.

40. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone iscritte avranno comprovato i loro diritti all'elettorato, o che avranno dato luogo ad operate cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente del Circondario. — Un esemplare della lista sarà riserbato nella Segreteria del Comune. — Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'Intendente. — Questa ricevuta sarà inviata all'Ufficio Comunale nelle ventiquattrore dall'arrivo della lista all'Ufficio d'Intendenza. — Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale, vidimato in ciascun foglio dall'Intendente.

41. L'Intendente, fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni al Governatore.

42. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Segreteria del Comune, come nell'Ufficio del Governatore. Potrà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

43. Ogni individuo stato erroneamente inserito, od indebitamente ommesso, escluso, od altrimenti pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dal Consiglio Comunale, potrà rivolgersi al Governatore, unendo al ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

44. Il Governatore, entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell'Intendente, procederà alla disamina generale delle liste. — Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistato le qualità dalla Legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi. — Egli ne stralcierà:

1. Gli individui che si resero defunti; — 2. Quelli, la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle Autorità competenti.

Indicherà, come doventi essere esclusi: — 1. Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità; — 2. Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente inseriti, con tutto che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

45. Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli Comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel Capo-luogo della Provincia e nel Comune. — E quando il Governatore avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stabilita dai Consigli Comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei 10 giorni successivi notificata agli individui aventi interesse, al loro domicilio effettivo od a quello per essi eletto nel Circondario elettorale. In difetto di domicilio, la notificazione verrà fatta alla Casa Comunale del domicilio politico.

46. Sarà aperto nell'Ufficio del Governatore un registro da lui vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno sottoscritte dal reclamante o da un suo mandatario. — Sarà lasciata ricevuta di ciascun richiamo e delle carte che gli stanno a corredo. — La ricevuta enunzia la data ed il numero della seguita registrazione.

47. Gli individui che stimassero potersi lagnare di essere stati erroneamente inseriti, ommessi, esclusi od altrimenti pregiudicati nelle liste elettorali, potranno fare richiamo al Governatore, che pronunzierà, sentito il Consiglio di Governo. — Ma non potrà più farsi ascolto ai richiami, dove il ricorso e le carte che vi deggiono andar unite fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'articolo 45 della presente Legge e dalla notificazione ivi menzionata.

48. La ragione di reclamare davanti ai Consigli Comunali ed al Governatore l'iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale o la cancellazione del nome di chiunque siasi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del diritto elettorale nello stesso Collegio, con che tale diritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall'ultima pubblicazione accennata nell'articolo 45 della presente Legge.

49. Niuna delle domande accennate nell'antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi a contare da quello della notificazione.

50. Il Governatore, sentito il Consiglio di Governo, pronunzierà sulle domande menzionate dall'articolo 46 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall'individuo stesso che vi ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'art. 49, dove siano formate da terzi; le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono. — Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e contestazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che vi ha interesse, ed il richiede.